



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato dell'8 luglio 2025

NON È ILLEGITTIMA LA PREVISIONE DEL TERMINE DI RAGIONEVOLE DURATA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

La Corte costituzionale, con la [sentenza numero 102](#) depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Venezia, sulla previsione del termine di ragionevole durata delle procedure concorsuali.

La Consulta ha osservato che il termine di durata, fissato in sei anni dall'articolo 2, comma 2-*bis*, della legge numero 89 del 2001, ed estensibile a sette anni nei casi di particolare complessità, per effetto del temperamento introdotto dalla Corte di cassazione, è in linea con lo standard indicato dalla costante giurisprudenza della Corte EDU.

La disposizione sottoposta a scrutinio risulta, pertanto, rispettosa del principio della ragionevole durata, sancito dall'articolo 6 della CEDU quale carattere indefettibile del "giusto processo".

La scelta del legislatore di predeterminare la durata ragionevole non dà luogo ad automatismo, rimanendo in capo al giudice dell'equa ripartizione, nelle procedure concorsuali, il potere/dovere di esaminare la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, secondo quanto previsto in altre disposizioni della medesima legge numero 89 del 2001.

Roma, 8 luglio 2025